

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

**366 / 2021 del 29/10/2021**

**Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**

---

**OGGETTO:** CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 656/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il Decreto Legislativo n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la Legge Regionale della Lombardia del 30.12.2009 n. 33, come modificata dalla L.R. 23/20215 e dalla L.R. 22/2019 e successive DGR 2701/2019 e DGR 4078/2020;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 – Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziali delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.l. 68/2015;
- la D.G.R. n. XI/2314 del 28.10.2019 – Indirizzi per la progressiva assunzione di autonomia operativa e decisionale del medico in formazione specialistica ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

**PRESO ATTO** che AREU e l'Università degli Studi di Pavia – Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza sono interessate a sviluppare un rapporto, in conformità a quanto avviene con altri atenei lombardi, attuando sinergie finalizzate in particolare a contribuire al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla predetta Scuola di Specializzazione;

**CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Pavia ha espresso l'interesse ad avvalersi delle strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattico-formative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza (nota prot. AREU 2021/2213 del 15.02.2021 e nota prot. AREU 2021/6405 del 14.04.2021);

**VISTO** che AREU, con nota prot. n. 2021/11533 del 16.07.2021, ha espresso il proprio interesse attraverso la lettera d'intenti alla partecipazione alla formazione dei medici specializzandi dell'Università quale struttura complementare;

**RICHIAMATA** la nota, prot. AREU n. 2021/16231 del 11.10.2021, con la quale l'Università ha comunicato l'avvenuta approvazione della convenzione da parte degli organi

interni e trasmesso la relativa documentazione;

**ATTESO** che AREU si impegna a mettere a disposizione le strutture, i tutor e la formazione connessa alle funzioni delegate alla stessa dalla normativa regionale e relative all'emergenza urgenza extraospedaliera, in particolare le strutture afferenti alla AAT LODI, AAT PAVIA e alla Sala Operativa Regionale (SOREU PIANURA), in linea con gli obiettivi didattici e formativi della Scuola, garantendo altresì lo svolgimento delle attività assistenziali, con autonomia vincolata, da parte dei medici in formazione finalizzate all'acquisizione del progressivo grado di autonomia operativa e decisionale degli stessi;

**PRESO ATTO** che la durata della predetta convenzione è pari a quella della Scuola di Specializzazione, ovvero cinque anni accademici, dall'1.11.2021 e sino al 31.10.2026;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della convenzione, autorizzandone la sottoscrizione, tra AREU e l'Università degli Studi di Pavia per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza;
2. di stabilire che AREU si impegna a mettere a disposizione le strutture, i tutor e la formazione connessa alle funzioni delegate alla stessa dalla normativa regionale e relative all'emergenza urgenza extraospedaliera, in particolare AAT LODI, AAT PAVIA e SOREU Pianura, in linea con gli obiettivi didattici e formativi della Scuola, garantendo altresì lo svolgimento delle attività assistenziali, con autonomia vincolata, da parte dei medici in formazione finalizzate all'acquisizione del progressivo grado di autonomia operativa e decisionale degli stessi;
3. di precisare che la convenzione ha durata pari a quella della Scuola di Specializzazione, ovvero cinque anni accademici, dall'1.11.2021 e sino al 31.10.2026;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**CONVENZIONE CON AREU LOMBARDIA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE  
EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA**

**TRA**

l'Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Francesco Svelto, nato a Milano il 7 marzo 1966, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65, a quanto infra autorizzato dal Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2017

**E**

l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito, per brevità AREU), con sede legale in Milano (MI), Viale Monza 223 e sede operativa in Milano (MI) Via Alfredo Campanini 6, C.F e P.IVA 11513540960 in persona del Direttore Generale Dott. Alberto Zoli, nato a Forì, il 28.03.1955, domiciliato per la carica in Milano (MI), via Alfredo Campanini n. 6

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- il medesimo Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono articolate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;
- le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca.
- le strutture di rete si distinguono in:
  - a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di

pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

- il D.I. n. 402/2017 ribadisce il rapporto di esclusività, stabilendo che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

### **E' PREMESSO INOLTRE CHE:**

- è interesse della Scuola di Specializzazione in Medicina d'emergenza urgenza dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Scuola) ottenere che i medici in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della medicina d'emergenza e urgenza e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e della casistica di AREU per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione;

- AREU, con nota del 16/07/2021 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'emergenza - urgenza e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

### **VISTE LE DELIBERE ADOTTATE DAL:**

- Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina d'emergenza – urgenza in data 16/08/2021
- Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica in data 22/09/2021
- Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 06/10/2021.

### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 (Premesse)**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

#### **ART. 2 (Finalità)**

AREU consente all'Università degli Studi di Pavia l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d'emergenza - urgenza.

**ART. 3**  
**(Impegni assunti dalla struttura)**

AREU per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture come meglio identificate dall'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

AREU assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma II.

AREU quale struttura complementare, garantisce di essere accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale.

**ART. 4**  
**(Impegni assunti dall'Università)**

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A" unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'emergenza - urgenza, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

**ART. 5**  
**(Attività formativa specialistica)**

Le strutture messe a disposizione da AREU saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 368/1999.

Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la

formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.

Il Dirigente responsabile dell'Unità Operativa / Struttura Complessa convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero – professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

## **ART. 6 (Tutor)**

Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale dipendente di AREU e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio. I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

## **ART. 7 (Nomina dei professori a contratto)**

Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente di AREU. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del D.I. n. 402/2017.

Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto". I professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture

dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.

L'attività didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

#### **ART. 8**

##### **(Oneri delle parti contraenti)**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Ai sensi del comma 3 dell'art 41 del D.Lgs n. 368/1999, la copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico dell'ente convenzionato presso cui avviene la formazione.

#### **ART. 9**

##### **(Prevenzione e Sicurezza)**

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'ente ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell'ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

#### **ART. 10**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse per la gestione e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del

contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Gli specializzandi in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati. L'Ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna ad autorizzare formalmente gli specializzandi al trattamento dei dati e a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali.

#### **ART. 11 (Durata)**

La presente convenzione entra in vigore dal 1 novembre 2021 e ha durata pari a quella della Scuola (5 anni) fino al 31 ottobre 2026, termine oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo fra le parti stesse.

#### **ART. 12 (Recesso)**

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

#### **ART. 13 (Imposte)**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001

Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Il Rettore  
(Prof. Francesco Svelto)

documento sottoscritto digitalmente

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA  
URGENZA

Il Direttore Generale  
(Dott. Alberto ZOLI)

documento sottoscritto digitalmente

ALLEGATO A

**Scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza - urgenza dell'Università degli Studi di Pavia**

Strutture convenzionate con AREU Lombardia: le strutture afferenti all'Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Lodi, alla AAT di Pavia e della Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza della Pianura (SOREU PIANURA).